

[ACQUISTA](#)[FORMAZIONE IN AULA](#)[FORMAZIONE ON LINE](#)[LIBRI E CODICI](#)[EBOOK](#)[PERIODICI](#)[SERVIZI ONLINE](#)**APPALTI**

Appalti: la giurisprudenza della Corte dei Conti sugli incentivi tecnici

Articolo, 24/05/2018

Di **Evarita D'Archivio**Dipendente Ente locale e PA - Area
Contratti/Ab...

Pubblicato il 24/05/2018

Condividi





Sommario

L'incentivo per le funzioni tecniche: dalla legge Merloni al D. Lgs. 50 del 2016

La decisione delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018

Qualche risposta alle domande di sempre

L'incentivo per le funzioni tecniche: dalla legge Merloni al D. Lgs. 50 del 2016

La prima volta che venne introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'incentivo tecnico fu ad opera della legge n. 109/1994, meglio conosciuta come Legge Merloni che, all'art. 18, prevedeva un incentivo per il personale delle pubbliche amministrazioni impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti pubblici oltre che nelle attività di esecuzione dei lavori pubblici. Lo scopo era quello di valorizzare le professionalità esistenti in funzione anche del risparmio della pubblica amministrazione che non doveva, per tali attività, ricorrere all'esterno.

A seguire, con la medesima finalità, la disciplina è stata affidata al **D.Lgs. n. 163/2006**, art. 92, commi 5 e 6, confluito in seguito nell'art. 93, commi 7-bis e seguenti, del medesimo decreto legislativo, per poi essere sostituita dall'attuale art. 113 del **D.Lgs. 50 del 2016** che ne ha, invece, stravolto la natura, portando nel 2017 la Corte dei Conti a ritenere che la spesa dei "nuovi" incentivi fosse da qualificarsi non più come spesa per investimenti ma come spesa corrente del personale.



ha aggiunto all'articolo 113, il comma 5-bis nel tentativo di risolvere il problema interpretativo nato intorno alla natura dell'incentivo stesso: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”*

L'intento chiarificatore e dirimente del legislatore, però, se pur evidente negli atti parlamentari a corredo della modifica, non ha tuttavia prodotto l'effetto sperato, al punto che la questione è stata nuovamente rinviata alle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti che, lo scorso 26 aprile, si sono espresse definitivamente con la decisione n. 6/2018.

La decisione delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018

Il problema sciolto dalla deliberazione n. 6 è quello, molto sentito dalle pubbliche amministrazioni, di considerare o meno gli incentivi disciplinati dall'art. 113, commi 2 e 3, del **D.Lgs. n. 50 del 2016** nel vincolo dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015.

La decisione è chiara: *“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.”*

In buona sostanza, viene superata la questione della natura dell'incentivo chiarendo che lo stesso, in quanto previsto *“da una disposizione di legge speciale (l'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016), valevole per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche”* non è assoggettabile al vincolo del trattamento accessorio che, invece, ha *“fonte nei contratti collettivi nazionali di comparto”*.

In questo modo, dunque, le amministrazioni superano anche il grande limite che sembrava ormai insuperabile a seguito delle deliberazioni n. 7/SEZAUT/2017/QMIG e n. 24/SEZAUT/2017/QMIG delle medesime Sezioni delle Autonomie, con le quali era stato affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 *“sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”*.

Con questa ultima deliberazione, quindi, il problema è sì risolto ma solo per quelle attività che si considerano svolte e concluse (perché questo è il criterio che individua la norma applicabile all'attività incentivabile^[1]) dal 1 gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018).

Per quelle precedenti? Preliminarmente, è bene chiarire l'applicabilità temporale della nuova disciplina. In questo senso viene in aiuto il parere della Corte dei Conti n. 190 del 9.6.2017, il quale spiega: *“il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha risolte scegliendo l'opzione dell'ultrattività, consentendo, così, che il regime previgente continui ad operare in relazione “alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del **d.lgs. n. 50 del 2016**”. Ai sensi dell'art. 216, comma 1, infatti, le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.50 del 2016 si*



coerentemente con il comunicato dell'ANAC del 06.09.2017 posto che in esso è richiamato il consolidato orientamento della Corte dei Conti secondo cui rileva il momento di effettivo svolgimento delle attività e vengono espressamente menzionate e, dunque, escluse dal regime transitorio introdotto dall'art. 216 del d.lgs. 50/2016, quelle ipotesi in cui l'attività incentivata sia posta in essere *"in una fase precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario"*^[2] (si pensi all'attività di programmazione).

E per le procedure bandite sotto la vigenza del nuovo Codice ma prima del 1 gennaio 2018? La questione non è di poco conto, in considerazione del fatto che resterebbe in piedi la riconduzione dell'incentivo nell'ambito del limite del tetto accessorio delle spese del personale. Il problema, quindi, resta e dovrà essere risolto dalle amministrazioni magari con il supporto di nuove interpretazioni da parte della Corte dei Conti che, già in questa ultima deliberazione di aprile, offre spunti di soluzione laddove sostiene che *"gli incentivi per le funzioni tecniche sono, per loro natura, estremamente variabili nel corso del tempo e, come tali, difficilmente assoggettabili a limiti di finanza pubblica a carattere generale, che hanno come parametro di riferimento un predeterminato anno base (qual è anche l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017). Il riferimento, infatti, ad un esercizio precedente diviene, in modo del tutto casuale, favorevole o penalizzante per i dipendenti dei vari enti pubblici"*.



Su Shop.Wki.it è disponibile il volume:
Codice dei contratti pubblici Commentato
a cura di Perfetti Luca R., IPSOA, 2017

Acquista ora

Qualche risposta alle domande di sempre

Posso regolamentare ex post le quote di ripartizione degli incentivi?

Una questione estremamente sentita è quella dell'adozione dei Regolamenti da parte delle Amministrazioni che, previa concertazione nel tavolo sindacale dei singoli enti, disciplinano i criteri di ripartizione degli incentivi. Attualmente non tutte le stazioni appaltanti hanno adottato questo regolamento e, in ogni caso, dall'entrata in vigore del **D.Lgs. 50 del 2016** le Amministrazioni hanno avuto necessità di un minimo periodo di assestamento per consentirne l'adozione. Cosa accade, quindi, nel periodo di "vuoto" regolamentare? cerchiamo di capirne di più partendo sempre dalla Corte dei Conti che sulla vicenda si è più volte pronunciata.

La Sezione Lombardia, in particolare, nel parere n. 305 del 7.11.2017 ha stabilito che *"Premesso che la disciplina sugli incentivi tecnici prevista dal citato art. 113, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure bandite successivamente all'entrata in vigore dello stesso, come fatto palese dall'art. 216, comma 1, si deve tuttavia affermare che l'adozione del regolamento di cui al successivo comma 3 rimane una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo.*



controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR). Ne deriva che non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR)»

Sulla portata retroattiva dell'accordo (di natura contrattuale) in merito all'applicabilità dei criteri di riparto, anche la Corte dei Conti, sezione Piemonte, nel parere n. 177 del 9.10.2017 si era già espressa nei medesimi termini: *“Anche con riferimento a tale eventualità si richiama il consolidato orientamento circa il carattere irretroattivo dei regolamenti, ferma restando la possibilità per l'ente di accantonare, in via prudenziale, risorse nella misura fissata dalla legge per le finalità di incentivazione (possibilità riconosciuta all'ente nel vigore della nuova disciplina Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, parere 07.09.2016 n. 353). In tal caso, come evidenziato da una recente deliberazione della Sezione Lombardia (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 09.06.2017 n. 185), l'accantonamento viene effettuato sulla base della norma di legge (art. 113 d.lgs. 50/2016), mentre nessun incentivo può essere erogato fino all'adozione del regolamento, che, qualora venisse adottato successivamente, non avrebbe comunque effetto retroattivo. Quanto alla possibilità che con tale regolamento si distribuiscano risorse del fondo già accantonate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, ma in relazione ad attività incentivabili svolte prima dell'emanazione del regolamento, la Sezione di controllo Basilicata (parere 08.03.2017 n. 7) ha valorizzato la natura contrattuale della disciplina del riparto delle risorse del fondo agli aventi diritto”.*

La Sezione Basilicata, ha infatti ritenuto che *“la disciplina che quantifica l'incentivo da pagare ha, e conserva, natura sostanzialmente contrattuale, e pertanto l'ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio della irretroattività del Regolamento, inteso, come fonte normativa. D'altra parte, se l'assenza del regolamento non impedisce la costituzione del Fondo, impedirne, poi, il riparto tra gli aventi diritto significherebbe privarlo della funzione per la quale è stato costituito.”*

La Corte dei Conti, inoltre, in linea anche con la Corte di Cassazione civile espressasi sul punto con la sentenza del 05 giugno 2017, n. 13937[3], ribadisce la natura di diritto soggettivo all'incentivo laddove, proseguendo nell'iter argomentativo, la sezione Basilicata ritiene che la soluzione contrattuale retroattiva su citata *“consente di garantire l'effettività del diritto soggettivo all'incentivo del dipendente pubblico, cui corrisponde, come riconosciuto dalla Sezione Autonomia della Corte dei Conti, “l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l'erogazione del compenso” (deliberazione 08.05.2009 n. 7/2009/QMIG citata)”*. Ormai è pacifico, infatti che la mancata adozione del regolamento da parte dell'Amministrazione, configuri un diritto al risarcimento del danno per il dipendente. Sul punto, il già citato parere n. 177 del 2017 della Corte dei Conti, sezione Piemonte, ritiene che *“stante l'inquadramento del diritto soggettivo all'incentivo nell'ambito dei diritti patrimoniali scaturenti dal rapporto di pubblico impiego, le amministrazioni interessate sono tenute, per il principio di correttezza e buona fede, a procedere speditamente all'emanazione e, a seguito di*



da parte di un'amministrazione pubblica, ha riconosciuto al dipendente il diritto al risarcimento del danno discendente dalla mancata possibilità di percepire l'incentivo previsto dalla normativa)".

Per quali prestazioni e attività si applica l'incentivo?

Come noto, sono escluse dall'incentivazione le attività che non sono tassativamente elencate nell'art. 113, comma 2, ovvero la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nonché le attività di manutenzione.

Rispetto alla manutenzione, però, la giurisprudenza contabile ha registrato – ad oggi – un'unica posizione contraria all'interpretazione restrittiva maggioritaria che ne esclude l'incentivabilità ed è quella della Sezione Lombardia, parere n. 190 del 2017. In tale pronuncia, più volte citata, il giudice contabile parte da una analisi del dato letterale sostenendo come non possa “farsi discendere dalla formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in collegato disposto all'allegato I (al quale fa rinvio l'articolo 3, comma 2, lett. II, n. 1 per definire la nozione di “lavori”), l'estromissione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dall'ambito di applicabilità del Codice dei contratti pubblici. Da un lato, l'articolo 3, comma 2, lett. nn) ricomprende espressamente fra i “lavori” di cui all'allegato I l'attività di manutenzione di opere in quanto tale. Lo stesso Allegato I è organizzato per specifiche attività che, a seconda del complessivo lavoro affidato, possono assurgere a tipiche attività manutentive o meno. Si pensi all'attività di tinteggiatura di cui al punto 45.44 dell'All. I. Si aggiunge che il Codice dei contratti pubblici definisce espressamente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle lettere oo-quater e oo quinquies dell'articolo 3, comma 2, lettere che seguono la definizione di “appalti pubblici di lavori” e precedono la delimitazione della nozione di “appalti pubblici di servizi”. Dall'altro lato, il contenuto residuale che il legislatore imprime alla nozione di “servizi”, considerata la tecnica utilizzata per la definizione della medesima nell'articolo 3, comma 2, lett. ss e lett. vv, comporta che l'eventuale esclusione dei contratti manutentivi dalla nozione di appalti di lavori abbia quale unica conseguenza la ricomprensione dei medesimi fra gli appalti dei servizi, senza che ciò possa incidere sulla riconduzione dei contratti di manutenzione nell'ambito di applicabilità del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sull'incentivabilità delle funzioni indicate nell'art. 113. Al riguardo si è già rilevato che la Sezione delle autonomie ritiene incentivabili non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture.»

Altri dubbi riguardano l'**incentivabilità delle concessioni** sul quale ad oggi non esiste giurisprudenza ma si può ragionevolmente sostenerne l'ammissione alla luce della interpretazione letterale dell'art. 113 che fa espresso riferimento alle procedure di "gara" tra le quali certamente vi rientrano le concessioni. Per la stessa ragione interpretativa, infatti, è escluso l'incentivo per gli affidamenti diretti e per i lavori in somma urgenza. Sul punto, il già citato parere n. 190 del 2017 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, argomenta in questi termini: “La lettera della legge che, nel dettare i criteri per la determinazione del fondo destinato a finanziare gli incentivi, fa espresso riferimento all' “importo dei lavori (servizi e forniture) posti a base di gara”, induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara. Si deve pertanto concludere che gli incentivi in questione possano essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente,



Interessante è anche la questione dell'**incentivabilità per affidamenti CONSIP** che secondo la Corte dei Conti, Sezione Lombardia, parere n. 185 del 09.06.2017, è da affrontarsi dal punto di vista dell'attività effettivamente svolta. Più precisamente, il giudice riferisce che *“Il punto, [...] diviene dunque non tanto quello dell'individuazione di un meccanismo di approvvigionamento, effettivamente adottato dall'ente, quale presupposto per l'erogazione dell'incentivo – nella specie, come da richiesta del comune, il ricorso a Consip o Mepa, autonomamente di per sé considerato –, ma quello dell'effettiva occorrenza, secondo la specifica disciplina della procedura di e-procurement concretamente applicata, di una delle attività incentivate, nel caso di specie concretamente accertata come svolta (vale a dire attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico). Spetta all'ente tale valutazione, in concreto, nelle diverse possibili evenienze. Peraltro, al riguardo non sfugga nemmeno come la disposizione presupponga esplicitamente – laddove richiede l'accantonamento in un apposito fondo di “risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara” – che vi sia una “gara”, sia pure semplificata; in mancanza di tale requisito, l'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, la relativa distribuzione”.*

Da ultimo, un cenno anche alla questione delle **Stazioni uniche di committenza**. Anche qui, viene in aiuto la Corte dei Conti, sezione Puglia che nel parere n. 149 del 9.11.2017, ha chiarito che *“L'art. 113, comma 5, d.lgs. 50/2013 si applica anche alla Stazione Unica Appaltante prevista dall'art. 37, comma 4, lett. c), del codice degli appalti. Invero, la disposizione, nel rinviare alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista dal comma 2 del medesimo articolo, sancisce che “Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”. Presupposto essenziale per l'applicazione di tale disciplina alla Stazione Unica Appaltante è, pertanto, la qualificazione della medesima come centrale unica di committenza. Sul punto, si rileva che è lo stesso legislatore a fornire risposta al quesito, atteso che l'art 3, lett. i), d.lgs. 50/2016 contiene una espressa definizione di centrale di committenza, sicché non vi è dubbio che la Stazione Unica Appaltante andrà qualificata come centrale di committenza allorché fornisca attività di centralizzazione di committenza e, se del caso, attività di committenza ausiliarie, come definite dalle lett. l) ed m) del medesimo articolo 3. Ricorrendo siffatti presupposti, anche la Stazione Unica Appaltante ricadrà nel perimetro applicativo dell'art. 113, comma 5, d.lgs. 50/2016.”*

Venendo alla questione dell'esternalizzazione dei servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura, la Corte dei Conti, sezione Toscana, con la pronuncia n. 214 del 21.09.2017, ha chiarito che *“In caso di affidamento all'esterno di tutte le attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e quant'altro, al responsabile unico del procedimento spetta comunque l'incentivo”.*

È incentivabile il dipendente di altra amministrazione?



esiste un unico riferimento interpretativo che chiarisce quale debba essere il compenso dovuto, ed è la Determinazione dell'AVCP n. 2 del 25 febbraio 2009. Secondo l'Autorità, l'incentivo è riservato al personale interno all'ente mentre per quello esterno che viene incaricato di un servizio tecnico "è auspicabile che la remunerazione della prestazione [...] sia oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, utilizzando l'incentivo [...] del Codice come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico". Dunque, il compenso del dipendente pubblico esterno all'ente che conferisce l'incarico può essere calcolato prendendo come riferimento non le tabelle professionali ma i criteri di riparto dell'incentivo dell'ente presso cui presta l'incarico.

Per completezza, è bene evidenziare che restano ferme le norme in materia di pubblico impiego che devono comunque essere tenute presenti quando si conferisce un incarico esterno ad un pubblico dipendente di altra amministrazione[4]. A queste si aggiungono le vicende interpretative sorte in relazione all'applicazione dell'art. 61, c. 9, D.L. n. 112/2008[5]. La Ragioneria generale dello Stato, più nello specifico, con parere n. 123618 del 17 gennaio 2012, ha affrontato il problema del collaudo svolto da professionisti dipendenti pubblici in regime di rapporto part-time per conto di pubbliche amministrazioni. Il parere affronta la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 61 su citato, con la questione dei destinatari della normativa nonché dello status di part-time del pubblico dipendente. Rispetto alla prima, la RGS ha ritenuto che sono destinatari della disposizione della riduzione del 50%, tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di qualifica dirigenziale e non; rispetto al secondo aspetto, invece, la RGS ha ritenuto che l'esclusione dell'abbattimento del 50% sia legittimo solo qualora si sia in presenza di professionisti del tutto estranei all'amministrazione pubblica con la conseguenza che l'esclusione non può operare qualora si tratti di pubblici dipendenti anche se in regime di part-time.

Tuttavia, sulla questione della compatibilità dello svolgimento di un incarico di collaudo da parte del pubblico dipendente part-time, quale incarico professionale svolto da titolare di partita Iva, si è espresso anche il Dipartimento della Funzione pubblica con parere n. 6156 del 13 febbraio 2012: "E' quindi, precluso al dipendente pubblico in regime di lavoro a tempo pieno lo svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell'ambito dell'esercizio abituale di un'attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in capo al professionista incaricato di partita Iva; si evidenzia, inoltre, che, in base al c. 56-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, "Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche". Poiché tale ultima disposizione del 1996 non è stata abrogata, e visto che l'ordinamento delle professioni tecniche non appare precludere la mera iscrizione all'albo da parte dei dipendenti pubblici, si è dell'avviso che lo svolgimento di incarichi di collaudo conferiti da pubbliche amministrazioni sia comunque precluso al pubblico dipendente che svolga attività professionale abituale pur se in regime di part-time al 50 per cento.

Il limite del 50% del trattamento economico del dipendente. Qual è il criterio di riferimento?

L'art. 113, comma 3, stabilisce che "Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo".



conto del principio di competenza e non di quello di cassa[6]: l'incentivo è legato all'attività svolta nell'anno t ed è in quell'anno che va verificato il rispetto del limite del 50% del trattamento annuo lordo, anche se l'incentivo viene erogato nell'anno t+1.

Sono incentivabili le varianti in corso d'opera e le modifiche contrattuali ex art. 106?

Sul punto si rinvia all'approfondimento "[Appalti, Modifiche al contratto di appalto e varianti in corso d'opera: una visione d'insieme](#)" pubblicato il 2/5/2018 in Altalex.



La soluzione per gli addetti dell'Ufficio Tecnico della P.A.

In Pratica - Appalti

Sviluppata in collaborazione con UNITEL, la banca dati contiene procedure e strumenti operativi, legislazione, prassi e giurisprudenza massimata integrale.

[Richiedi la prova gratuita](#)

(Altalex, 24 maggio 2018. Articolo di [Evarita D'Archivio](#))

[1] Comunicazione ANAC 6.9.2017.

[2] Corte Conti Piemonte, parere n. 177 del 9.10.2017.

[3] Prima ancora Cassazione civile, sez. VI, ord. n. 3779 del 9.3.2012.

[4] Tra tutti, il D. Lgs 165 del 2001.

[5] La norma prevede al comma 9. *"Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".*

[6] Corte dei Conti, Sezione Liguria, Deliberazione 14 aprile, n. 35/2015/SRCLIG che richiama la Sezione delle Autonomie, pronuncia n. 7 del 23 aprile 2009.

Condividi



TI È PIACIUTO QUESTO CONTENUTO?

Menu



casella e-mail.

Iscriviti ora

Elenco Avvocati



Avv. Barbara Navari

Diritto commerciale, Diritto di famiglia, Risarcimento danni, Infortunistica Stradale, Recupero del credito, Diritto del lavoro, Esecuzioni, Diritto penale (limitatamente alla costituzione di parte civile). Domiciliazioni.

[Vedi altri avvocati](#)

Inserisci il tuo studio



Appalti, l'Adunanza Plenaria chiarisce come calcolare la soglia di anomalia



Urbanistica e appalti



Appalti, modifiche al contratto e varianti in corso d'opera: una visione d'insieme



Codice degli Appalti 2021



Codice degli appalti



Codice degli Appalti: in Gazzetta il decreto correttivo



Project financing: sugli incentivi ai dipendenti decide il giudice del lavoro




Partecipazione di più soci all'in house: figure sintomatiche di controllo analogo

Più Letti

1. Appalti, modifiche al contratto e varianti in corso d'opera: una visione d'insieme
2. Decreto Semplificazioni: le novità in tema di Appalti
3. Codice degli Appalti in PDF
4. Il principio di rotazione negli appalti
5. Appalti e mancato riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche
6. Soglie appalti e Covid-19
7. Avvalimento
8. Project financing: la guida completa
9. Sblocca cantieri: tutte le novità dopo la legge di conversione
10. Decreto Semplificazioni: le modifiche al Codice degli appalti



Codici e Ebook Altalex Gratuiti



Codice Penale 2021 in PDF

SCARICA SUBITO



TUIR 2021 in PDF

SCARICA SUBITO



Testo Unico degli Enti Locali in PDF

SCARICA SUBITO

Altalex è dal 2000 il leader nell'informazione giuridica on-line e punto di riferimento a 360° per i professionisti del diritto. Ogni giorno nuovi articoli, documenti, interpretazioni, sentenze, note, banche dati e strumenti di formazione

Quotidiano di informazione giuridica n. 6976 del 19.8.2021

[Note legali](#) [Privacy](#) [Contatti](#) [Gestire i dettagli e le impostazioni dei cookie](#) [Lista Cookie](#)

® Wolters Kluwer Italia Partita Iva 10209790152

Quotidiano on line: Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 126 dell'8 aprile 2014

Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi